



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 78/21 del 02/12/2021

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL CODICE DEI CONTRATTI

Servizio proponente: 60.1 DIRIGENTE AREA APP E CONTRATTI SERVIZI TECNICI E INFORMATICI

Presidente: Marco Del Medico

Segretario: Alessandra Gemmiti

Presenti: Mauro Bellandi, Miriana Bilello, Francesco Giordano, Irene Micali, Francesco Miglietta, Francesco Romizi, Sara Sayad Nik

Assenti:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 *"Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro"*, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e in particolare l'articolo 10 della L.R. n. 32/2002, come modificato dall'articolo 2 della L.R. n. 26/2008, che prevede l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante *"Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32"* e ss.mm.ii.;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 149, del 10 giugno 2021 con cui viene nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Premesso che l'articolo 13-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 *"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"* convertito in legge n. 114/2014, ha previsto la costituzione di uno specifico fondo per la progettazione e l'innovazione la cui destinazione per la valorizzazione del personale deve avvenire con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa e adottati con apposito regolamento tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, specificando che gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione;
- Considerato che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39/19 del 25 luglio 2019, ad oggetto *"Incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche – Regolamento relativo ai criteri per la distribuzione del fondo di cui all'articolo 113 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 – Indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica"*, sono state formulate direttive di contrattazione per la specifica materia rimessa a tale livello di relazioni sindacali;
- Richiamato l'art. 113, comma 2 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50 che testualmente recita: *"A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti."*;
- Richiamato altresì il comma 3 del predetto art. 113 del D.Lgs 50/2016, a tenore del quale *"L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche*

degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale”;

- Considerata necessaria – e non ulteriormente procrastinabile – l’adozione del Regolamento che vada a recepire la nuova normativa, sostituendo quello precedente, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 68/11 del 21 dicembre 2011 “Approvazione del Regolamento di disciplina del Fondo incentivante la progettazione di cui all’articolo 92 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.”;
- Tenuto conto che il testo del nuovo Regolamento, allegato alla presente deliberazione in complessive 19 (diciannove) pagine per farne parte integrante e sostanziale, è stato discusso in sede di delegazione trattante nell’incontro del 4 febbraio 2021 (punto 4 ordine del giorno trasmesso con nota prot. 918/21 del 29 gennaio 2021);
- Dato atto che la direzione ha trasmesso alle rappresentanze sindacali ammesse al tavolo delle trattative e alla RSU la nota prot. 4368/21 del 21.04.2021 ad oggetto “Sollecito risposta al Regolamento incentivi”;
- Preso e dato atto che CISL FP con nota prot. 5141/21 del 30.04.2021 ha avanzato alcune proposte emendative al testo di Regolamento proposto che, trasmesse ai referenti sindacali, non hanno avuto adesione;
- Preso e dato atto della comunicazione del Direttore prot. 33043/21 del 21 ottobre 2021 con la quale, tra l’altro, è formulata la richiesta all’Ing Franci – quale Dirigente dell’Area di riferimento - di proporre l’adozione del Regolamento, previo inoltro di copia del documento da approvare ai rappresentanti dei lavoratori;
- Precisato infine che, secondo il disposto della deliberazione n.7 SEZAUT/2017 della Corte dei Conti - sezione Autonomie, gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’articolo 1, comma 236, l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) entrando a far parte di quelle somme da considerare per il calcolo del limite non superabile del fondo delle risorse decentrate, secondo la normativa vigente;
- Acquisito il parere di regolarità tecnico/amministrativa del Dirigente responsabile, dott. Ing Andrea Franci, che propone l’approvazione da parte del CdA del testo del Regolamento oggetto del presente deliberato, ritenendolo conforme alle direttive di contrattazione di cui alla deliberazione del CdA n. 39/19 nonché attestando contestualmente la positiva conclusione della fase di contrattazione dei criteri di ripartizione, di cui all’art. 113 comma 3 del D.Lgs 50/2016;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di approvare il “Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016” allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale in numero di 19 (diciannove) pagine, preso e dato atto che il Dirigente proponente, dott. Ing. Andrea Franci, attesta la regolarità tecnico/amministrativa anche in relazione al processo di formazione del Regolamento di che trattasi.

2. Di dare atto che il Regolamento approvato in forza della presente deliberazione entra in vigore dalla data di sua pubblicazione all'albo on line dell'Azienda e, pertanto, in conformità e nei limiti di cui all'art. 16 comma 2 del Regolamento approvato con il presente deliberato, da tale data è abrogata tutta la normativa regolamentare aziendale vigente, incompatibile - e/o non richiamato *per relationem* - con le nuove disposizioni ed in particolare il Regolamento approvato con deliberazione del CdA n. 68/11 del 21 dicembre 2011.
3. Di dare atto che l'approvazione del Regolamento di che trattasi non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Azienda in considerazione del fatto che le risorse necessarie all'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche dovranno trovare copertura finanziaria nell'ambito delle risorse decentrate dell'ente, nel rispetto della normativa e delle disposizioni contrattuali vigenti.
4. Di assicurare la pubblicità integrale dell'atto e del suo allegato mediante affissione all'Albo online dell'Azienda.

IL SEGRETARIO
Alessandra Gemmiti

Firmato digitalmente*

IL PRESIDENTE
Marco Del Medico

Firmato digitalmente*